

**Circol@re nr. 27 del 27 settembre 2017**

# **ARRIVANO GLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE SULL'IVA DEL PRIMO TRIMESTRE '17**

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Iniziano a farsi sentire **gli effetti dei nuovi adempimenti IVA** in vigore dal 2017: in questi giorni, infatti, i **contribuenti che non hanno versato l'IVA del 1° trimestre 2017**, stanno ricevendo le richieste di pagamento inviate dall'Agenzia delle Entrate. Non si tratta però di lettere di "compliance", ma di **veri e propri avvisi bonari** che, di fatto, **inibiscono il ricorso al ravvedimento spontaneo**

## **PREMESSA**

Arriva la prima onda "anomala" creata a seguito dei **nuovi adempimenti IVA** in vigore da quest'anno. Si tratta di alcune **comunicazioni ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, recapitate via PEC** ad alcuni **contribuenti che non hanno versato l'IVA dovuta per il 1° trimestre 2017**. È evidente che alla base di tutto ci sono esclusivamente "ragioni di cassa".

La cosa, a dire il vero, ha spiazzato più di qualcuno (*professionisti compresi*), non tanto dal punto di vista sostanziale (è evidente che questi soggetti sapevano di non aver versato il dovuto), quanto sotto il profilo procedurale: nessuno, salvi casi eccezionali, era "abituato" a **ricevere avvisi bonari prima del termine di presentazione della dichiarazione annuale** e, quindi, prima che fosse concesso un congruo termine **per un eventuale ravvedimento spontaneo**. Ma la cosa che più di tutte ha colpito è la velocità con la quale l'Agenzia delle Entrate è passata dalle parole (**lettere di compliance inviate a luglio**) ai fatti (**avvisi bonari inviati a fine settembre**).

L'invio delle nuove comunicazioni delle liquidazioni trimestrali Iva **ha consentito all'agenzia delle Entrate di controllare se quanto dichiarato a titolo di versamento Iva dovuto**, per ciascun mese del 1° trimestre se contribuente mensile, o del 1° trimestre 2017, in scadenza il 12 giugno 2017 (*allungato dal 31 maggio a seguito di una mini - proroga*), se contribuente trimestrale, **è stato regolarmente pagato**.

**Ai contribuenti che non hanno eseguito il pagamento** o lo hanno **eseguito in misura inferiore**, l'agenzia delle Entrate, nel mese di luglio, ha inviato una **comunicazione, cosiddetto avviso bonario, o "lettera - compliance"**, per invitare il contribuente a ravvedersi e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

## **STOP AL RAVVEDIMENTO SPONTANEO**

Con la 1° lettera, l'Agenzia delle Entrate **invitava il "gentile contribuente"** a segnalare eventuali elementi e dati non considerati o valutati erroneamente o, in alternativa, **a valersi del**

**ravvedimento.** Ciò nonostante, prosegue l'Agenzia delle Entrate **nella 2° lettera** , dai controlli effettuati successivamente, risultano ancora versamenti omessi o carenti. Nella stessa lettera viene inoltre precisato che se il contribuente è d'accordo con i dati segnalati dal fisco, è possibile **regolarizzare la posizione versando le somme dovute, entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione.**



Se, ad esempio, la comunicazione è **arrivata il 27 settembre 2017**, il contribuente potrà eseguire il **pagamento entro il 27 ottobre 2017**. In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista per l'omesso o carente versamento dell'imposta è ridotta ad **un terzo del 30%**(cioè il **10%**) invece che di **un ottavo** (cioè il **3,75%**) con il ravvedimento spontaneo.

**In poche parole, quando arriva questa comunicazione, il contribuente non può più avvalersi del ravvedimento spontaneo con la sanzione ridotta al 3,75%.**

Per il versamento, il contribuente potrà usare il modello F24 pre-compilato allegato alla comunicazione e **potrà beneficiare della sanzione ridotta anche se paga a rate**, versando la **1° rata** sempre **entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione.**

### **SE IL CONTRIBUENTE NON PAGA**

Resta fermo che se i dati comunicati al Fisco sono corretti ed il versamento indicato nella comunicazione della liquidazione periodica del 1° trimestre non è stato effettuato, il contribuente, che non ha proceduto al ravvedimento spontaneo, **se non pagherà le somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione**, si vedrà successivamente **iscritte a ruolo le imposte, le sanzioni intere del 30% e gli interessi**, con l'aggiunta delle **spese di notifica** della cartella e dei relativi **oneri di riscossione**.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina **Facebook****

